

## **IMU: LA NUOVA CANCELLAZIONE DELL'ACCONTO 2021 INTRODOTTA DAL DECRETO SOSTEGNI**

**Decreto Legge 14/08/20, n. 104 convertito dalla Legge 13/10/20 n. 126, Art. 78 - Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 - Art. 1, comma 599**

Non è dovuta la prima rata IMU 2021 per:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (per il 2020 è stato esentato solo il saldo);
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (l'esenzione riguarda le intere annualità d'imposta 2021 e 2022).